

Relazione attuazione legislazione

A. Gestione rifiuti

Art. 197 D.L. 152/2006 e ss.mm.ii.

- a) controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214 e 216;
- d) verifica e controllo presso gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216

Art. 216 D.L. 152/2006

- a) ai sensi dell'art. 216 comma 3, iscrizione in un apposito Registro tutti i soggetti che effettuano Comunicazione d'inizio attività di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi e, entro il termine di 90 gg, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
- b) ai sensi dell'art. 216 comma 4, a seguito di appositi controlli sulle attività di recupero richieste, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione, finalizzate al rispetto della salute pubblica e dell'ambiente.

B. Autorizzazione Unica Ambientale

a. riferimenti normativi

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, secondo il quale l'Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - 1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 2. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - 3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 4. autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 5. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - 6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - 7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Libero Consorzio Comunale, nella qualità di Autorità Competente, adotta il provvedimento autorizzativo, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

C. Autorizzazione all'Emissione in Atmosfera

a. riferimenti normativi

- art. 269 D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. - Autorizzazione all'emissioni in atmosfera in procedura ordinaria - titolo abilitativo sempre sostituito in AUA. L'autorità competente è la regione siciliana, con D.P. 73/GR VI/S.G. 24 marzo 1997 e D.P. 374/GR VII/S.G. 17 novembre 1998 ha delegato le ex Province Regionali per talune attività.
- art.272, comma 2, D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera, l'autorità competente il Libero Consorzio Comunale, trattandosi di impianti e attività in deroga; ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii., per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività in deroga, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. (elencate alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.), fatta salva la facoltà del gestore di aderire all'autorizzazione di carattere generale (comma 3, art. 3 D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii.), nelle more dell'adozione alle autorizzazioni di carattere generale da parte della Regione, i gestori degli stabilimenti interessati, comunicano, tramite il SUAP, al Libero Consorzio Comunale (già Provincia Regionale di Ragusa), la propria adesione alle autorizzazioni generali.
- al Libero Consorzio Comunale spetta l'attività controllo amministrativo sulle attività che producono emissioni in atmosfera.

D. Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

a) riferimenti normativi

- legge 11 novembre 1996, n° 574 *Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*;
- Decreto Ministeriale 6 luglio 2005;
- D.D.G. n° 61 del 17/01/2007 – Allegato 1;
 - D.A. 2 agosto 2007;
 - D.A. 16 marzo 2010;
 - DD.GG. n° 44 del 02/02/2012;
- Circolare n° 58804 del 10/12/2015;
- Atto di indirizzo 06/02/2008;
- Monitoraggio e tutela corpi idrici 71215 del 23/09/2009;
- Art. 101, comma 7 bis del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii..
- Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016;
- Art. 112 (commi 2 e 3) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii.;
- Artt. 91 sulle aree sensibili, 92 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e 94 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del decreto legislativo n. 152/2006 ess. mm. ed ii., e dal decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I ed in particolare al punto 6.6 per gli impianti di allevamento

intensivo di pollame (con più di 40.000 posti pollame), di suini (2.000 posti suini da produzione e 750 posti scrofe).

b) Comunicazione preventiva per le acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari

Fermo restando quanto previsto per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è subordinata alla comunicazione prevista dall'art. 3 del decreto 6 luglio 2005, **a cura del legale rappresentante dell'azienda** (frantoio oleario) che intende avviare i residui di lavorazione allo spandimento sul terreno.

La comunicazione, deve contenere tutte le indicazioni previste dal D.D.G. n° 61 del 17/01/2007 e ss. mm. ii., sia in termini di dichiarazioni da parte del Titolare o Rappresentante Legale del frantoio e del Titolare del sito di spandimento nonché dell'eventuale Titolare del contenitore di stoccaggio, sia nei contenuti delle relazioni tecniche e in tutti gli altri elaborati, debitamente timbrati e sottoscritti dai Professionisti di cui alla lettera d) comma 4 dell'art. 4 dell'allegato I del D.D.G. 61/2007 e ss. mm. ed ii.).

Se il gestore (Titolare o Rappresentante Legale) del frantoio oleario, ai fini dai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 non si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la comunicazione, a cura del legale rappresentante dell'azienda che intende avviare i residui di lavorazione allo spandimento sul terreno, deve essere presentata ogni anno, e deve pervenire al **sindaco** del Comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, e qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati;

Se il gestore (Titolare o Rappresentante Legale) del frantoio oleario, si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche per la richiesta di altri titoli abilitativi dell'AUA, dovrà presentare al SUAP del Comune competente, l'istanza AUA, allegando la comunicazione debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione richiesta per gli ulteriori ed eventuali titoli abilitativi; se i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, oltre all'istanza AUA al Suap dove ricade il frantoio oleario, il gestore dovrà inviare la comunicazione ad ognuno dei sindaci interessati.

I titolari di Autorizzazione Unica Ambientale, ogni anno dovranno presentare al Sindaco, al DRA e al Libero Consorzio Comunale, il modello AVS (Acque di Vegetazione e Sanse umide), di comunicazione annuale successiva, per evidenziare l'invarianza dei terreni oggetto di spandimento o i nuovi terreni utilizzati per lo spandimento.

La Comunicazione, **in copia integrale, con firme e timbri in originale** anche documentazione allegata prevista (circolare UO S 7.1- DRA, prot. n° 58804 del 10/12/2015), deve essere contestualmente inviata anche al dipartimento regionale ambiente, per le attività di monitoraggio ambientale e gli altri adempimenti di competenza.

Per l'accertamento delle violazioni sono competenti il Comune, il Libero Consorzio (a cui va inviata anche la comunicazione) e le *U.O.S. attività produttive* dell'A.R.P.A. (comma 2 art. 9 dell'allegato I del D.D.G. n° 61 del 17/01/2007).

Il Sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire e dei pareri previsti, con motivato provvedimento, specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996.

Compete al Sindaco, in caso di mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche previste dalla disciplina regionale, e adottare i necessari provvedimenti per sospendere o limitare lo

spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide (comma 4 art. 9 dell'allegato I del D.D.G. 61/2007 e ss., mm. ed ii.).

Le comunicazioni dovranno essere conservate per cinque anni dal legale rappresentante del frantoio ed essere esibite in caso di controllo.

Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo della comunicazione, ai sensi dell'art. 112 (comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i frantoi aventi una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore

c) Comunicazione preventiva effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

In conformità a quanto previsto all'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi i casi di esonero individuati nel presente decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione all'autorità competente della comunicazione e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità di cui all'art. 5 del Decreto 255/02/2016.

La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.

La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, **in caso di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale, i gestori ogni cinque anni dalla data di prima presentazione dovranno presentare al Sindaco e al Libero Consorzio Comunale, la comunicazione successiva (rinnovo), per evidenziare l'invarianza delle condizioni già comunicate o la modifica delle stesse, che nella fattispecie non rientrano fra le modifiche sostanziali dell'AUA (Art 6 DPR 59/2013).** Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica. La comunicazione, i rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione.

Se il produttore o l'utilizzatore degli effluenti di allevamento, delle acque reflue (come sopra definite) e del digestato, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013:

- a. non si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la comunicazione per allo spandimento sul terreno, deve essere **presentata ogni cinque anni**, e deve pervenire al **sindaco** del Comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, e qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati;
- b. si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche per la richiesta di altri titoli abilitativi dell'AUA, dovrà presentare al SUAP del Comune competente l'istanza AUA, allegando la comunicazione debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione richiesta per gli ulteriori ed eventuali titoli abilitativi; se i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, oltre all'istanza AUA, dovrà inviare la comunicazione ad ognuno dei sindaci interessati; **ogni cinque anni dalla data di prima presentazione dovranno presentare al Sindaco, al DRA e al Libero Consorzio Comunale, la comunicazione successiva (rinnovo).**

Nel caso di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, **la comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione**, fatto salvo il rispetto del termine di 30 giorni di cui al presente comma. **I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione.**

A. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione le seguenti aziende:

- a) le aziende ricadenti in **zona non vulnerabile** ai nitrati, che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, superiore a **6.000 kg**;
 - b) le aziende ricadenti in **zona vulnerabile** ai nitrati, che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale, superiore a 3.000 kg;
 - c) tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica.
- B. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione semplificata le seguenti aziende:
- a) le aziende ricadenti in **zona non vulnerabile** ai nitrati, che producono ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, compreso **tra 3.000 kg e 6.000 kg**;
 - b) le aziende ricadenti in **zona vulnerabile** ai nitrati, che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, compreso **tra 1.000 kg e 3.000 kg**;
 - c) le piccole aziende agroalimentari;
 - d) tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

Le aziende ricadenti in **zona non vulnerabile** ai nitrati, che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale, non superiore a 3.000 kg nonché producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agrozootecnico o agroindustriale non superiore a 1.000 kg in zone vulnerabili da nitrati, sono **esonerate** dall'obbligo di effettuare la comunicazione. Per tali tipologie di aziende, le regioni, definiscono i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale.

- Tutela aria e Scarichi idrici Procedure sanzionatorie per violazioni in materia ambientale relative agli scarichi idrici: Riferimenti normativi: L. 689/81; art. 28 co. 8 L.R. 27/86; art. 133 D. Lgs. 152/06. Regolamento Sanzioni giusta Delibera Comm. n. 12 del 26/02/2015. Procedure sanzionatorie per violazioni in materia di inquinamento acustico: L. n. 447/95; DPCM 01.03.1991; DPCM 14.11.1997; DPR 227/2011. Regolamento Sanzioni giusta Delibera Comm. n. 12 del 26/02/2015. Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale: DPR 59/2013 D. Lgs. 152/06.